2026/2252

13.10.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2252 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2026

recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1283 che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del cis-Tricos-9-ene ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1) Il cis-Tricos-9-ene è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19. Conformemente all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.

(2) Il 6 aprile 2023 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione del cis-Tricos-9-ene ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 («domanda»), in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata valutata dall'autorità competente dell'Austria.

(3) Poiché l'approvazione del cis-Tricos-9-ene doveva scadere il 30 settembre 2024, la decisione di esecuzione (UE) 2024/1283 della Commissione ([3]) ha posticipato tale data di scadenza al 31 marzo 2027 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda.

(4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2247 della Commissione ([4]) ha rinnovato l'approvazione del cis-Tricos-9-ene ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19, fatte salve le condizioni di cui all'allegato di detto regolamento, compresa la nuova data di scadenza dell'approvazione. È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2024/1283.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2024/1283 è abrogata.

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/8/oj).
([3]) Decisione di esecuzione (UE) 2024/1283 della Commissione, del 13 maggio 2024, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del cis-Tricos-9-ene ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1283, 15.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1283/oj).
([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2247 della Commissione, del 12 ottobre 2026, che rinnova l'approvazione del principio attivo cis-Tricos-9-ene ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2026/2247, 12.10.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2247/oj).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN